



Vicenza, 14 settembre 2026
Prot. N°. 0003432/2026

A tutti gli Iscritti
all'Albo Professionale
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Vicenza

A mezzo voicemail

Loro Sedi

OGGETTO: Incompatibilità con l'esercizio della professione – Note interpretative CNDCEC (Informativa n. 5/2026 e n. 70/2026) e invito alla verifica della posizione individuale entro il 2026

Gentili Colleghe e cari Colleghi,

riteniamo opportuno richiamare la vostra attenzione sulla disciplina delle incompatibilità con l'esercizio della professione, oggetto nel corso del 2026 di rilevanti aggiornamenti interpretativi e applicativi. Il tema riguarda direttamente ciascun iscritto: il Consiglio dell'Ordine è infatti tenuto, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 139/2005, a verificare almeno una volta all'anno la permanenza dei requisiti di iscrizione, sulla base delle autocertificazioni rese dagli iscritti.

L'art. 4 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 non è stato modificato; sono tuttavia cambiati, in modo significativo, i criteri attraverso i quali le singole situazioni devono essere analizzate.

Le Note interpretative approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18 dicembre 2025 e diffuse con l'Informativa n. 5 del 13 gennaio 2026 ([clicca qui](#)) hanno aggiornato e sistematizzato il precedente quadro interpretativo. Con la successiva Informativa n. 70 del 22 aprile 2026 ([clicca qui](#)) il Consiglio Nazionale ha fornito ulteriori precisazioni sulle modalità di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED e sull'applicazione della disciplina transitoria.

Il tema assume particolare rilievo per gli iscritti che, accanto all'attività professionale, detengono partecipazioni societarie, ricoprono cariche amministrative o svolgono attività attraverso società di servizi o centri di elaborazione dati.

In estrema sintesi:

- ✓ **Partecipazioni e cariche societarie.** La mera detenzione di partecipazioni in una società di capitali, anche totalitaria, non determina di per sé una situazione di incompatibilità; analogamente, la sola titolarità della carica di amministratore non consente una conclusione automatica. La valutazione va effettuata in concreto, considerando l'attività effettivamente svolta, i poteri esercitati, il grado di coinvolgimento nella gestione, l'interesse economico perseguito e le eventuali ulteriori partecipazioni o cariche riferibili all'iscritto.
- ✓ **Società di servizi e CED – nuovo parametro quantitativo.** Le Note interpretative 2025 hanno modificato il parametro utilizzato per verificare il carattere meramente strumentale o ausiliario della società: la soglia di riferimento è ridotta dal 50% al 20% e il periodo di osservazione passa, a regime, da cinque a tre esercizi.
- ✓ **Come si calcola il 20%.** L'Informativa n. 70/2026 ha chiarito che la percentuale non va rapportata al solo fatturato professionale, bensì alla media del fatturato complessivo imputabile all'iscritto, dato dalla somma del fatturato professionale diretto (partita IVA individuale, quota di studio associato, quota di STP) e della quota di fatturato della società di servizi/CED a lui riferibile, quest'ultima considerata al netto del fatturato realizzato dalla società nei confronti del professionista stesso.
- ✓ **Disciplina transitoria: applicazione graduale.** Il nuovo parametro non opera immediatamente a pieno regime. Per gli anni 2026, 2027 e 2028 il periodo di rilevazione è quadriennale e la soglia del 20% si applica progressivamente ai soli esercizi dal 2026 in avanti, mentre agli esercizi anteriori continua ad applicarsi il previgente limite del 50%. Solo dal 2029 la verifica sarà effettuata sulla media del triennio 2027-2029 interamente con la soglia del 20%.
- ✓ **Decorrenza.** I nuovi criteri quantitativi rilevano sui fatturati dell'anno 2026 e saranno quindi considerati nelle autocertificazioni da rendere nel 2027 e nelle verifiche effettuate dal 1° gennaio



2027. Restano invece ferme, per l'autocertificazione relativa al 2025 e per le verifiche svolte nel corso del 2026, la soglia del 50% e il periodo di osservazione quinquennale.

✓ **Riflessi previdenziali.** Le situazioni di incompatibilità possono incidere anche sul rapporto previdenziale: la Cassa di previdenza svolge verifiche autonome e l'esercizio della professione in situazione di incompatibilità può riflettersi sulla posizione contributiva e sulle prestazioni.

Alla luce di tali aggiornamenti, invitiamo ciascun iscritto a riesaminare con attenzione la propria posizione, senza limitarsi alla percentuale di partecipazione posseduta o alla qualifica formalmente rivestita, ma considerando congiuntamente l'attività effettivamente svolta, i poteri di gestione, l'interesse economico, le partecipazioni riferibili e, per le società di servizi, i dati di fatturato.

In concreto, suggeriamo di:

1. effettuare, già nel corso del 2026, una ricognizione completa di partecipazioni, cariche e rapporti con società di servizi/CED, acquisendo visure, statuti, deleghe e verbali utili a documentare la situazione;
2. per le società di servizi/CED, monitorare in corso d'anno il rapporto tra il fatturato riferibile alla società e il fatturato complessivo imputabile all'iscritto, così da poter intervenire tempestivamente sugli assetti prima della chiusura dell'esercizio;
3. conservare gli elementi idonei a dimostrare il carattere strumentale o ausiliario della società e l'assenza di poteri gestori o di un autonomo interesse imprenditoriale.

La verifica assume particolare importanza già nel corso del 2026, poiché i dati maturati nell'esercizio costituiranno la base delle autocertificazioni e dei controlli successivi. È quindi opportuno che eventuali situazioni dubbie siano esaminate tempestivamente, quando è ancora possibile ricostruire correttamente i presupposti e adottare, ove necessario, le conseguenti determinazioni.

L'Ordine sta inoltre organizzando un apposito evento rivolto a tutti gli iscritti, con l'obiettivo di approfondire le principali novità e fornire supporto nell'interpretazione dei nuovi criteri applicativi, anche attraverso l'esame delle fattispecie che ricorrono più frequentemente nella pratica professionale. Data, programma e modalità di iscrizione saranno comunicati con successiva informativa.

Sul sito dell'Ordine sono disponibili le Note interpretative del Consiglio Nazionale, l'Informativa n. 70/2026 e la documentazione di riferimento. Il Consiglio e l'Ufficio di Segreteria restano a disposizione degli iscritti per chiarimenti di carattere generale, fermo restando che la presente comunicazione ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione della singola fattispecie, che deve essere effettuata sulla base delle sue concrete caratteristiche.

Un caro saluto.



Dott. Francesco Peronato

Presidente
del Consiglio dell'Ordine

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 23 ter, comma 3 del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82)